



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 21 DEL 08/05/2019**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SOSTA IN PIAZZA SAN GIUSTO.**

Premesso che per il giorno 12 maggio 2019 è stato richiesto l'utilizzo di Piazza San Giusto per attività di propaganda elettorale dalle ore 19,30 alle ore 23;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare nelle zone interessate dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista l'autorizzazione per occupazione suolo pubblico datata 8.05.2019 prot. 5399;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**ORDINA**

che il giorno 12 maggio 2019 (domenica) in piazza San Giusto,

- dalle ore 19,30 alle ore 23,00 sia vietata la sosta ed il transito nelle porzioni di piazza indicate da apposita segnaletica mobile apposta sul luogo;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dagli organi individuati all'art. 12 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 285/1992), demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 8 maggio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**